

RELAZIONE DEL **DIFENSORE CIVICO**  
AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA'  
SVOLTA NEL  
SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2007

---

*Al Presidente del Consiglio Comunale*

*Al Signor Sindaco*

*Ai Signori Consiglieri Comunali*

*Ai Signori Assessori*

*Al Direttore Generale*

---

Prima di entrare nel dettaglio dei dati e delle istanze pervenute all'Ufficio nel primo semestre del 2007, vorrei formulare il mio personale benvenuto ai nuovi Consiglieri Comunali ed all'Amministrazione.

La relazione che mi accingo a scrivere è la prima che verrà posta all'attenzione del nuovo Consiglio Comunale. Per questo ritengo utile fare breve cenno alle funzioni svolte dal difensore civico e ripercorrere succintamente l'iter legislativo riguardante l'Istituto, indicando la normativa nazionale e locale che lo disciplina.

La legge istitutrice è la **n.142 dell'8 giugno 1990** (Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali) la quale all'art.8 comma 1, dopo aver stabilito che lo Statuto Comunale può prevedere l'istituto del Difensore Civico, attribuisce a questa figura il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, che egli può esercitare segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Il difensore civico raccoglie le richieste e le denunce dei cittadini, siano esse scritte o verbali e, con giudizio imparziale, ne valuta la fondatezza sia dal punto di vista della legittimità che del merito, per poi intervenire presso l'Amministrazione (interessando con istanza scritta il Sindaco, il Direttore Generale ed il Dirigente competente per materia) per tentare di risolvere il caso segnalato.

A livello locale è disciplinato dagli artt.79-80-81 dello Statuto Comunale nonché dal Regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di difensore civico.

Si fa osservare che la legge 142/90, prevedendo come facoltativa l'istituzione del Difensore civico comunale, ha comportato una diffusione di tale istituto "a macchia di leopardo" nel territorio italiano, con grandi vuoti soprattutto nel sud d'Italia.

L'Istituto ha avuto una maggiore diffusione con la **Legge n.197 del 15 maggio 1997** (cd. Bassanini 2 – Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo") e con l'entrata in vigore del **Decreto Legs.vo n.267 del 18 agosto 2000** - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, che disciplina l'istituto del Difensore

civico all'art.11 *(1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del Difensore Civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. (3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'art.127")*. Quest'ultimo comma si riferisce al cd. "controllo eventuale" di legittimità su deliberazioni del Consiglio e della Giunta (riguardanti argomenti specificamente individuati dalla norma richiamata), ed attivato dai consiglieri comunali o provinciali, il quale tuttavia è da ritenersi abrogato per effetto dell'intervento del legislatore costituzionale che ha cancellato l'originario articolo 130 della Costituzione, sul quale si fondava l'intero impianto legislativo ordinario afferente il controllo degli atti.

Importanti attribuzioni al Difensore Civico sono state introdotte con la Legge **n.15/2005**, che ha modificato l'art.25 della legge n.241/90 in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Nel testo vigente dell'art. citato, al comma 4, è stabilito che, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, presentata da colui che dichiara di avere un interesse giuridicamente rilevante per la tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi, la stessa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, da parte della P.A. o di artificioso differimento dell'accesso, il richiedente può: 1) presentare ricorso al T.A.R. competente entro il termine di trenta giorni, 2) ovvero chiedere, nello stesso termine al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione di diniego.

Il Difensore civico deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ed in caso di scadenza infruttuosa di tale termine, il ricorso si intende respinto.

Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

In caso di chiusura insoddisfacente della fase dinanzi al difensore civico, è comunque prevista la possibilità per l'interessato all'accesso di ricorrere al T.A.R..

Premesso ciò, sono ad indicare di seguito i dati statistici inerenti l'attività svolta nel primo semestre 2007.

### **DATI STATISTICI**

Nei primi sei mesi del 2007 sono stati segnalati all'Ufficio n.**23 casi**, di cui n.**20 di mia competenza**. I tre restanti erano relativi a due opposizioni avverso verbali di contravvenzione elevati dalla Polizia Municipale e ad una questione privata inerente problemi condominiali.

I 20 casi trattati possono suddividersi come segue:

**a) n.9 istanze scritte:** sono i casi in cui, dopo aver ricevuto il cittadino, ed accertata la mia competenza nonché la fondatezza del problema esposto, ho inviato l'istanza al Sindaco, al Direttore Generale, al Dirigente ovvero ai Dirigenti competenti per materia, istaurando così il procedimento previsto dall'art.8 del Regolamento Comunale per l'esercizio delle funzioni di difensore civico.

Talvolta, a tale colloquio preliminare, la persona ha fatto seguire un'istanza scritta diretta al difensore civico, in cui ha esposto nel dettaglio la questione e richiesto il mio intervento al fine di risolvere il problema.

Di alcuni di questi casi farò breve cenno nel prosieguo della presente relazione, tenendo presente che sei istanze sono state definite mentre tre sono in corso di risoluzione;

**b) n.8 risolti con parere orale:** si tratta di questioni in cui la soluzione del problema evidenziato, o per la celerità con cui deve essere trattato (p. es. scadenza di termini), o per la concreta possibilità, per motivi vari, di una sua immediata risoluzione, avviene in giornata. Talvolta è sufficiente il parere del difensore civico, talaltra è necessario coinvolgere il Dirigente ovvero il Responsabile del competente Ufficio, che, in questi casi collabora per dare una risposta celere all'utente.

Inutile dire che tale modalità di ricorso alla difesa civica è quella in assoluto preferita dal cittadino, che posto un problema mira ad una sua rapida risoluzione.

I pareri suddetti hanno riguardato in n.3 casi problematiche inerenti l'I.C.I., in n.2 casi questioni di competenza dell'Ufficio Tecnico, un caso di interesse dell'Ufficio Anagrafe, un altro della Polizia Municipale (controlli sulla viabilità) ed infine un caso di competenza dell'U.R.P. (accesso agli atti).

**c) in n.3 casi**, il cittadino, dopo un accenno telefonico al problema e la fissazione dell'appuntamento, **ha definito la questione prima del colloquio con il difensore civico.**

In questi casi la persona aveva già contattato l'Amministrazione per la risoluzione del problema, la quale evidentemente è intervenuta prima dell'incontro con il difensore civico.

### **SINTESI DI ALCUNI CASI**

1) Alcuni residenti di Viale Serafini, tra cui il gestore di un supermercato della zona, si sono rivolti al difensore civico per avere informazioni circa gli interventi messi in atto dal Comune di Fabriano per eliminare, o quanto meno arginare, il problema del cattivo odore che da tempo si avverte nelle zone limitrofe al fiume Giano a causa del suo inquinamento.

Il Dirigente del Settore, Ing. Ronconi, in esito ad alcuni colloqui avuti dalla sottoscritta con la Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente, inviava in risposta un dettagliato resoconto della situazione, specificando che il tema era stato ampiamente trattato nel corso di un incontro, avvenuto in data 24.01.07 presso la sala del Consiglio Comunale, con gli Enti competenti (ARPAM, PROVINCIA, REGIONE, MULTISERVIZI) avente lo scopo di pianificare eventuali strategie comuni da adottare per la risoluzione delle problematiche connesse all'intero asse del torrente Giano ed al suo inquinamento. Da tale incontro era emerso che il problema potrebbe trovare una soluzione considerando nel loro insieme una serie di aspetti che riguardano il torrente, vale a dire 1) L'AMBIENTE, sotto il duplice profilo della qualità delle acque e della loro quantità, ossia del deflusso minimo vitale, il controllo della derivazione e degli attingimenti; 2) DIFESA DEL SUOLO, consistente in

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sistemazione delle aree in erosione.

Nella nota dell'Ufficio Ambiente si specificava altresì che il rappresentante della Multiservizi nel corso del suddetto incontro aveva illustrato le attività già pianificate dalla società volte al miglioramento della qualità degli scarichi che attualmente defluiscono nel torrente, tra cui a) il censimento degli scarichi pubblici esistenti, b) lavori di realizzazione dei due tratti di collettore fognario di Via Del Molino, che complessivamente intercetteranno circa 3.400 abitanti, c) lavori di realizzazione del collettore fognario di Via Miliani e parte di Via XIII Luglio (2.600 abitanti convogliati), precisando che entro la fine del 2008 si prevede che tutti gli scarichi urbani saranno collettati alla pubblica fognatura e trattati attraverso il depuratore comunale.

Si precisava altresì che, sulla base dei dati forniti dall'Arpam, l'inquinamento del Giano deriva prevalentemente da prodotti del metabolismo umano, per cui si ritiene che gli interventi già pianificati dalla Multiservizi porteranno ad un miglioramento della qualità delle acque già nell'immediato futuro, con la riduzione del disagio lamentato dagli istanti.

Si è infine evidenziata la necessità di aumentare i controlli sugli scarichi che recapitano nel fiume, attività che è stata pianificata nel corso di successivi incontri e che avrebbe avuto inizio nel mese di maggio 2007.

Quanto sopra è stato comunicato agli istanti, alcuni dei quali hanno particolarmente apprezzato la puntualità e la precisione della risposta fornita dall'Ente, auspicando ovviamente una effettiva risoluzione del problema.

**2)** Un signore mi ha presentato un'istanza scritta con cui richiedeva il rimborso delle somme dallo stesso versate a titolo di cauzione al momento della sottoscrizione di n.2 contratti di fornitura idrica (stipulati rispettivamente nel 1973 e nel 1981), i quali erano stati da poco disdettati e sostituiti con altrettanti contratti stipulati ex novo per la fornitura dell'acqua. L'istante riferiva di essersi già rivolto inutilmente al competente Ufficio dell'Ente, il cui addetto gli avrebbe riferito di non aver diritto alla restituzione della cauzione.

Esaminata la richiesta, domandavo i necessari chiarimenti alla Dirigente dei Servizi Finanziari, la quale comunicava che avrebbe proceduto al rimborso delle cauzioni se l'utente avesse consegnato all'Ufficio la documentazione comprovante l'avvenuta disdetta di tali contratti, nonché del versamento in

favore della Multiservizi delle nuove cauzioni, documentazione di cui il Comune di Fabriano non era in possesso avendo gestito il servizio idrico fino al 30 giugno 2003.

Il cittadino pertanto veniva avvertito di quanto sopra ed invitato a produrre la citata documentazione all'Ufficio competente.

**3)** Un ingegnere lamentava di non aver avuto alcun riscontro da parte dell'ufficio Tecnico dell'Ente riguardo ad una sua richiesta di evasione di una pratica di esecuzione di lavori di restauro e miglioramento sismico riguardanti un edificio sito in una frazione di Fabriano.

Verificato che il Tecnico aveva effettivamente trasmesso al Comune tutta la documentazione necessaria all'avvio della pratica, chiedevo al competente Ufficio l'esito della stessa, sollecitando una celere risposta anche al fine di consentire ai proprietari di dare inizio ai lavori.

L'impiegato addetto riscontrava la richiesta del difensore civico e dava avvio alla pratica prendendo contatti direttamente con l'istante.

**4)** Il comodatario di un immobile di proprietà del Comune chiedeva il mio intervento al fine di ottenere la concessione in comodato di un'ulteriore stanza attigua ai locali dallo stesso detenuti. Ciò in quanto, riferiva l'istante, l'abitazione era di dimensioni piuttosto ridotte (due stanze, per un totale di circa 40 mq) e comunque non adeguate al suo nucleo familiare, composto da tre persone (l'istante, la moglie e la figlia). Oltretutto il coniuge era ammalato, come risultava dalla certificazione medica in possesso dell'istante.

Quest'ultimo peraltro asseriva che la malattia della propria moglie era stata causata dalla forte umidità presente all'interno dell'appartamento e che la concessione in comodato di un'ulteriore stanza avrebbe certamente migliorato la salubrità dell'ambiente.

La richiesta non veniva accolta dalla Dirigente del settore la quale precisava che i locali attigui all'appartamento in questione erano destinati a seggio elettorale, rilevando inoltre che il contratto di comodato a suo tempo stipulato era scaduto.

Informavo di quanto sopra l'istante, ed al contempo lo invitavo, ove fosse interessato alla prosecuzione del rapporto con l'Ente, a prendere contatti con i competenti uffici per il rinnovo del contratto di comodato.

**5)** Alcuni cittadini residenti in Via F.lli Latini, proprietari di immobili rimasti gravemente danneggiati dal sisma del 1997 e facenti parte del piano di recupero denominato "La Spina-Serraloggia", si rivolgevano al difensore civico con istanza scritta nella quale contestavano la richiesta dell'ufficio Tributi di

ottenere il pagamento dell'I.C.I. sui predetti immobili a far data dall'accatastamento, avvenuto nel giugno 2006, anziché come ritenuto corretto dagli stessi a far data dal rogito notarile di reintestazione della proprietà degli immobili in favore di ciascuno di essi (ottobre 2006), assumendo che nel periodo precedente a detta reintestazione, la proprietà degli stessi fosse dell'Ente, in virtù di quanto stabilito dalla Convenzione stipulata nel 2001 tra il Comune ed i proprietari istanti.

La questione veniva sottoposta all'attenzione della Dirigente del Settore Servizi Finanziari la quale precisava che il Comune non aveva mai avuto la proprietà degli immobili in questione e che, con la citata Convenzione, l'Ente si era solo impegnato a mettere a disposizione dei cittadini proprietari le aree sulle quali erano stati costruiti gli immobili.

Il Funzionario pertanto insisteva nel pretendere il pagamento dell'ICI dalla data di presentazione della domanda di accatastamento in virtù di quanto stabilito dalla sentenza n.22808 del 04.10.2006 della Corte di Cassazione (secondo cui l'obbligazione tributaria decorre dalla data di presentazione della domanda di accatastamento, ritenendo che la stessa costituisca prova dell'avvenuto utilizzo del fabbricato, anche se i lavori di costruzione sono ancora in corso).

Verificato che alla data di presentazione della domanda di accatastamento gli immobili di cui trattasi non erano di proprietà del Comune, come erroneamente asserito dagli istanti, ma risultavano essere in comproprietà tra tutti i cittadini interessati dal suddetto piano di recupero (ciascuno dei quali ha poi avuto attribuita la propria quota immobiliare per effetto del rogito notarile successivamente stipulato).

Ritenuto che la citata sentenza della Cassazione Civile non si applica al caso di specie stante la peculiarità dello stesso, la cui disciplina è quella prevista all'art. 14 comma 4 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n.2668 del 28.09.1997 (*"Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziati il giorno 26.09.1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria"*) in cui si fa decorrere l'obbligazione tributaria dalla data di definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati.

Rilevato tuttavia che, nel caso di specie, tali date - quella di definitiva ricostruzione degli immobili e quella relativa all'agibilità - non erano prossime l'una all'altra, atteso che la domanda per il rilascio del certificato di agibilità era stata presentata dagli istanti alcuni mesi dopo la data di fine lavori, e ciò in

violazione della normativa in materia (art. 25 comma 1 D.P.R. 380/2001) che impone al titolare del permesso di costruire, ovvero al soggetto che ha presentato la D.I.A., di inoltrare la domanda per l'agibilità entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Rilevata pertanto tale incongruenza si riteneva non corretto insistere presso l'Ente per il versamento dell'ICI dalla data dell'agibilità dei fabbricati, atteso che il suo differimento nel tempo rispetto alla data di fine lavori era ascrivibile ad un comportamento negligente dei cittadini istanti ovvero della D.L., che da tale situazione avrebbero tratto un indebito vantaggio.

Si chiedeva dunque alla Dirigente competente che l'obbligazione tributaria decorresse, ex art. 14 comma 4 Ordinanza Min. Interno cit., dalla data di definitiva ricostruzione dei fabbricati, anziché come preteso dall'Ente dalla data dell'accatastamento.

La richiesta veniva accolta dal Funzionario.

\* \* \*

Suddividendo i casi di mia competenza (**n.20**) tra i vari Settori e Servizi dell'Ente, risulta quanto segue (*si precisa, come al solito, che quelli riguardanti più settori e/o servizi, sono stati indicati in quello ritenuto preminente e che il numero in neretto accanto al settore indica il totale dei casi trattati*):

**SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE** **1**

- 1 Ufficio Commercio

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO** **3**

- 1 U.R.P. (Accesso agli atti)
- 1 Servizi Demografici (Ufficio Stato Civile)
- 1 Pubblica Istruzione

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI:** **6**

- 4 Ufficio Tributi
- 1 Ufficio Patrimonio (Gestione beni immobiliari)
- 1 Ufficio Economato

## **SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO:**

**8**

- 4 Servizio Manutenzione
- 1 Servizio Edilizia privata
- 1 Servizio Urbanistica e Ambiente
- 1 Servizio progettazione
- 1 Gruppo Lavoro Ricostruzione privata

## **SETTORE POLIZIA MUNICIPALE:**

**2**

- 1 Segnaletica stradale)
- 1 Polizia Amministrativa

Traducendo in percentuale i dati sopraindicati, risulta che: *(il numero tra parentesi indica la percentuale rilevata nel precedente semestre luglio/dicembre 2006):*

- Settore Affari Generali	( 4%)	<b>5%</b>
- Settore Servizi al Cittadino	(31%)	<b>15%</b>
- Settore Servizi Finanziari	(20%)	<b>30%</b>
- Settore Assetto del Territorio	(30%)	<b>40%</b>
- Settore Polizia Municipale	(15%)	<b>10%</b>

Si nota una evidente diminuzione, rispetto al semestre precedente, dei casi di interesse del Settore Servizi al Cittadino ed al contempo un aumento delle questioni di competenza dei Servizi Finanziari e del Settore Assetto del territorio.

Nel semestre in esame le persone che si sono rivolte al difensore civico sono state:

- **uomini**            **50%;**
- **donne**            **45%;**
- **ditte/società**    **5%.**

Quanto alla **professione**, l'istante è:

IMPIEGATO/A	30%
PENSIONATO/A	30%
IMPRENDITORE	15%
OPERAIO/A	10%
LIBERO/A PROFESSIONISTA	10%
COMMERCIANTE	5%

### **ALCUNE CONSIDERAZIONI – IL COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI DELLE MARCHE**

Il difensore civico è stato istituito in Italia in concomitanza con la riforma delle autonomie locali (L.142/90). L'intenzione del legislatore era quella di creare un nuovo rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino, rivalutando il ruolo svolto da quest'ultimo quale soggetto attivo che partecipa all'amministrazione della cosa pubblica, senza limitarsi a subirne solo gli effetti. Si voleva cioè migliorare la relazione cittadino- P.A., prevedendo più autonomia, trasparenza, efficienza e partecipazione.

A quasi vent'anni dall'entrata in vigore della legge 142/90, si può dire tuttavia che l'intenzione del legislatore è stata in parte disattesa.

Il Difensore civico infatti è un figura poco conosciuta dai cittadini, non solo a Fabriano, ma nella gran parte delle città d'Italia.

Molti Comuni, soprattutto al Sud, ne sono sprovvisti. Anche nella nostra regione i difensori civici attualmente operanti sono pochi rispetto ai comuni esistenti (21 difensori civici, che tutelano circa la metà della popolazione marchigiana e "coprono" solo un quarto del territorio).

Medesima situazione la ritroviamo a livello nazionale: l'Italia è uno dei pochi Paesi europei ad essere sprovvisto di un difensore civico nazionale.

Manca inoltre una disciplina organica della difesa civica, il che fa segnalare una forte disomogeneità delle normative locali, un differente modo di operare, che spesso crea gravi lacune nella tutela dei cittadini.

Sono poche le persone che rivolgendosi al difensore civico ne conoscono attribuzioni e competenze. C'è chi ritiene che si occupi di tutto ciò che attiene alla legge ed al diritto, e quindi anche di questioni inerenti rapporti privatistici (condominio, confini, diritto di famiglia, ecc...).

Molto frequente inoltre è la convinzione che il difensore civico possa risolvere il caso mediante un proprio provvedimento o che, comunque, il suo parere sia vincolante per l'amministrazione.

Occorrerebbe attuare pertanto un'opera di divulgazione più efficace, mettere in atto campagne informative che sappiano realmente arrivare alla gente, al cittadino comune.

Ed è proprio nell'ottica di diffondere quanto più possibile tra i cittadini, quantomeno della nostra Regione, la conoscenza e le potenzialità d'intervento del difensore civico, che è stato dato nuovo vigore al Coordinamento Regionale dei Difensori Civici delle Marche, composto da tutti i difensori civici comunali attualmente operanti nella nostra regione nonché dal Difensore civico regionale. Il Coordinamento offre un sistema costante di informazioni giuridiche ai difensori civici sulle materie di loro competenza e sulle fattispecie ed esperienze maturate in occasione dell'espletamento dell'incarico. Esso inoltre garantisce approfondimenti professionali collegati all'evoluzione della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza, attivandosi con tutte le iniziative possibili per porre al centro dell'attività amministrativa il Cittadino e per realizzare una

sempre maggiore attenzione delle Pubbliche Amministrazioni alle esigenze della collettività ed in particolare delle categorie più svantaggiate.

Il suddetto Coordinamento, pur esistendo da alcuni anni, era da tempo che non si riuniva. Nel corso degli incontri tenutisi nel 2006 e nel primo semestre del 2007 (in totale n.8), tra le altre cose, è stato elaborato un Regolamento-tipo per l'esercizio della difesa civica a disposizione di tutti gli enti che hanno istituito o che vorranno istituire tale figura, nonché un modello di Convenzione per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico unico dei Comuni "A" e "B", nel qual caso si è presa in considerazione la possibilità che due comuni diversi, magari limitrofi, si accordino affinché il difensore civico dell'uno possa esercitare le proprie funzioni anche a favore dei cittadini dell'altro, e ciò con l'evidente fine di realizzare una più uniforme e razionale organizzazione dell'ufficio nei comuni convenzionati e di risparmiare sulle spese a carico degli Enti.

Le occasioni di incontro con i difensori civici degli altri Comuni marchigiani sono sempre estremamente preziose poiché si ha modo di confrontare le proprie con le altrui esperienze, di raffrontare le problematiche esaminate, realizzando uno scambio di opinioni che, senza dubbio, va ad arricchire la professionalità e la competenza di ciascun difensore civico. Il che, in definitiva, significa rendere al cittadino un servizio migliore.

\* \* \*

Ringrazio sinceramente per l'attenzione che sarà accordata alla presente relazione, restando a disposizione per ogni commento o chiarimento.

Saluto cordialmente il Sindaco, il Presidente del Consiglio, il Direttore Generale, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, augurando a tutti Buon Lavoro.

Il Difensore Civico Comunale  
Avv. Maria Luisa Boldrini